



Città di Saluzzo

# **REGOLAMENTO**

## **PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ORGANISMI ALLA VITA DEL COMUNE**

Il presente regolamento è stato:

- **approvato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 29.6.1994

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**Art. 1**

**Finalità e fonti**

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli Artt. 36, 37 e 38 dello Statuto Comunale per assicurare la partecipazione delle associazioni e degli organismi all'attività dell'Amministrazione.

**CAPO II**  
**ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE**

**Art. 2**

**Criteri per la individuazione degli organismi**

1. I criteri per l'individuazione e la valutazione degli organismi di partecipazione sono i seguenti:
  - a) il territorio;
  - b) la materia;
  - c) l'aggregazione di interessi;
  - d) finalità comunque riconducibili al pubblico interesse.

**Art. 3**

**Istituzione dell'Albo Comunale**

1. Presso la Segreteria Comunale è istituito l'albo delle Associazioni e dei Comitati. L'iscrizione nel medesimo è subordinata alla presentazione di una domanda a cui dovrà essere allegata o la copia dello Statuto dell'Associazione o quella del Regolamento interno. In tale domanda vengono anche individuati:
  - a) il referente o il responsabile dell'organismo;
  - b) le finalità che l'organismo persegue;
  - c) le materie o i settori di cui si occupa o su cui intende esprimere parere;
  - d) la disponibilità a segnalare un nominativo a cui far capo per le singole materie o settori di pubblico interesse.
2. A fianco di ogni Associazione o Comitato iscritto sono riportati gli estremi del provvedimento con il quale è stata disposta l'iscrizione.

#### **Art. 4**

##### **Consultazione degli organismi**

1. Gli organismi di partecipazione iscritti nell'apposito Albo dovranno essere consultati dall'amministrazione Comunale preliminarmente all'adozione di atti interessanti i settori di cui gli stessi sono portatori.
2. Per ottenere il parere degli organismi di partecipazione interessati dall'adozione di un provvedimento l'Amministrazione Comunale provvederà all'invio all'organismo interessato della bozza dell'atto che si intende adottare. A sua volta l'organismo destinatario, nel termine di dieci giorni, decorrenti dal ricevimento della bozza, dovrà presentare le sue osservazioni. Decorso tale termine, senza che siano pervenute osservazioni, si intenderà comunque espresso parere favorevole salvo quanto previsto dall'art. 7, lettera c), in tema di cancellazione.
3. Quando se ne ravvisa la necessità o l'urgenza, l'Amministrazione potrà assumere il provvedimento, con riserva di richiedere all'organismo il relativo parere nei quindici giorni successivi all'adozione.

#### **Art. 5**

##### **Proposte da parte degli organismi**

1. Gli organismi di partecipazione iscritti all'Albo, in quanto interpreti di interessi settoriali, potranno inviare al Sindaco, entro il 30 Settembre di ogni anno, una relazione contenente le proposte di intervento da prendere in considerazione nelle previsioni di bilancio.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di accesso ai documenti del Comune**

1. Ai rappresentanti o agli incaricati del settore di attività degli organismi di partecipazione iscritti nell'apposito Albo, è riconosciuto ed assicurato il diritto di accesso agli atti e/o ai documenti nelle stesse forme modi e tempi previsti per i singoli cittadini dall'apposito regolamento comunale che disciplina tale diritto. Agli stessi sono rilasciate, senza aggravio di spese, copie di atti e/o di documenti inerenti i provvedimenti dell'Amministrazione.

#### **Art. 7**

##### **Cancellazione dell'organismo dall'Albo Comunale**

1. Il Comune potrà procedere alla cancellazione dell'Organismo dall'albo comunale nei seguenti casi:
  - a) cancellazione d'ufficio per notorio scioglimento;
  - b) richiesta dell'interessato;

- c) mancato invio di tre pareri nel corso di un anno.
2. Nel caso di cui alla lettera a) l'Amministrazione invierà apposita comunicazione con la quale si preannuncia la disponenda cancellazione d'ufficio dall'Albo, qualora, nel termine di sette giorni dalla medesima comunicazione, non pervenga alcun riscontro contrario.
  3. L'organismo potrà essere reinscritto su apposita domanda.

### **CAPO III**

#### **RIUNIONI, ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI**

##### **Art. 8**

###### **Concessione locali per riunioni o assemblee**

1. L'Amministrazione facilita l'esercizio del diritto di promuovere riunioni ed assemblee mettendo a disposizione dei gruppi ed organismi sociali, iscritti all'Albo, che ne facciano richiesta sedi opportune ed ogni altra struttura e spazio idonei per iniziative di pubblico interesse.
2. La concessione dei locali comporta il pagamento delle sole somme che la stessa Amministrazione dovrà sopportare per il consumo dell'energia elettrica, pulizia, ecc..
3. Per ottenere l'uso di un locale dovrà essere inoltrata apposita richiesta con un preavviso di almeno venti giorni.
4. La richiesta, che potrà essere inoltrata anche con mezzi telematici, salva comunque la successiva presentazione della richiesta medesima in originale, dovrà precisare la data della riunione o assemblea ed il numero, presumibile, delle persone che interverranno. L'Amministrazione, sulla base della richiesta, vaglierà, tra tutti i locali disponibili di proprietà del comune, quello ritenuto idoneo per la riunione.
5. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta verrà comunicata ai richiedenti la sede che si intende mettere a loro disposizione. Verrà altresì comunicata l'entità della eventuale somma che dovrà essere corrisposta a titolo di rimborso spese nonché tutte le prescrizioni di autorizzazione. La conferma della richiesta, con l'espresso impegno al pagamento dell'ammontare delle spese, nella somma determinata nella precedente comunicazione, deve pervenire entro tre giorni dalla comunicazione della disponibilità dei locali. Qualora la risposta pervenga oltre tale termine l'Amministrazione non è tenuta a mettere a disposizione alcun locale. In casi di particolare urgenza potranno essere prese in considerazione anche domande presentate con un preavviso inferiore ai venti giorni, con esonero di

responsabilità in capo all'Amministrazione per i disagi causati dall'eventuale diniego. I richiedenti dovranno anche produrre apposita dichiarazione con la quale si assumono ogni responsabilità derivante dall'effettuazione della riunione o assemblea e si accollano ogni onere di sorveglianza e di organizzazione.

6. Qualora non vi sia tra tutti gli immobili di proprietà comunale alcuna sala, edificio, ecc., adatto alla riunione o all'assemblea sia in relazione alle caratteristiche della manifestazione sia in relazione alle caratteristiche dell'edificio, l'Amministrazione non è tenuta, in alcun modo, a mettere a disposizione alcun altro locale. Di ciò dovrà essere data comunicazione ai richiedenti non oltre il decimo giorno dalla presentazione della richiesta.

## **CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 9**

#### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

### **Art. 10**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo del mese successivo alla scadenza della seconda pubblicazione di cui all'art. 79 dello Statuto.

# INDICE

## **CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Art. 1	Finalità e fonti	pag.	2
--------	------------------	------	---

## **CAPO II - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE**

Art. 2	Criteri per la individuazione degli organismi	pag.	2
Art. 3	Istituzione dell'Albo Comunale	pag.	2
Art. 4	Consultazione degli organismi	pag.	3
Art. 5	Proposte da parte degli organismi	pag.	3
Art. 6	Modalità di accesso ai documenti del Comune	pag.	3
Art. 7	Cancellazione dell'organismo dall'Albo Comunale	pag.	3

## **CAPO III - RIUNIONI, ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI**

Art. 8	Concessione locali per riunioni o assemblee	pag.	4
--------	---	------	---

## **CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 9	Norma di rinvio	pag.	5
Art.10	Entrata in vigore	pag.	5
	INDICE	pag.	6